REGOLAMENTO (CEE) N. 1541/83 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1983

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2456/82, che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 6,

considerando che i vini di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 339/79 sono soggetti all'obbligo della distillazione soltanto quando sono esportati ; che il regolamento (CEE) n. 2456/82 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 839/83 [4], ha fissato al 30 giugno 1983 il termine ultimo per l'esportazione di tali vini ; che a causa di ritardi nell'avviamento, dovuti ad un'insufficiente disponibilità di mezzi di trasporto, il termine previsto rischia di non poter essere rispettato per cospicui quantitativi di vino ; che è pertanto opportuno rinviare il suddetto termine al 15 agosto 1983 e procedere quindi all'adeguamento del termine per la consegna alla distilleria per i vini che non sono esportati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/82 è modificato come segue :

1. Nel paragrafo 1, primo comma, la data del 31 luglio 1983 è sostituita dalla data del 25 agosto 1983.

2. Nel paragrafo 2, secondo trattino, e nel paragrafo 3, secondo trattino, la data del 30 giugno 1983 è sostituita dalla data del 15 agosto 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 11.
(4) GU n. L 92 del 12. 4. 1983, pag. 8.